Sent. n. 191/2026 pubbl. il 24/10/2026
Cron. n. : 4140/2026
Rep. n. 247/2026 del 24/10/2026

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ir magistrati:

Dott. Daniele Bianchi	*Presidente*
Dott. Pietro Spera	*Giudice*
Dott. Tommaso Sdogati	*Giudice rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

PER CASA S.a.s. (P. IVA 02199780996).

visto il ricorso con cui Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.a. ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:

1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;

2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43d1530f478b84
Firmato Da: DANIELE BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3974ee7d35457310a6a1f9e79d7b66

3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

considerato infatti che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, spetta al debitore l'onere della prova circa l'insussistenza delle soglie di fallibilità di cui agli artt. 2 e 121 CCI, attraverso il deposito della documentazione contabile cui è obbligato ex lege *(Cass. Civ. n. 8769/2012; Cass. Civ. n. 5096/16)* in quanto quest'ultimo, costituito, ha l'onere di provare la propria non fallibilità anche quando dai bilanci depositati al registro delle imprese emerga il non possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1 ex legge fallimentare *(Cass. Civ. n. 9045/2021; Cass. Civ. n. 11218/2021);*
considerato quindi che spettava al debitore dimostrare il mancato superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCII;

C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII, in quanto nei confronti della società Per Casa S.a.s. la notifica andava a buon fine tramite perfezionamento della notifica in AREA – WEB; nei confronti del socio accomandatario sig. Palma Corrado, invece, la notifica si perfezionava per ritiro del plico presso l'ufficio postale in data 25.09.2026;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, desumibile dal prospetto dei debiti maturati verso l'Erario ed inviati da tale ente pubblico, da cui risulta un debito complessivo di euro 108.856,72;

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile e dai pignoramenti negativi presso terzi (doc. 7), circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43d1530f478b84
Firmato Da: DANIELE BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3974ee7d35457310a6a1f9e79d7b66

F) visto l'art. 256 co. 1 CCII, secondo il quale "*La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili*"; ne consegue che la procedura di liquidazione va aperta, in estensione, anche al socio accomandatario sig. Corrado Palma, la cui qualità risulta dalla visura camerale della società estratta dalla CCIAA di Genova;

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di:

PER CASA S.a.s. (P. IVA 02199780996) con sede legale in Genova (GE), Via Sestri n. 29/A 3 – 4;

Palma Corrado (C.F. PLMCRD63M25D969R) in qualità di socio accomandatario;

NOMINA

giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;

NOMINA

curatrice la dott.ssa Paola Cenci che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43d1530f478b84
Firmato Da: DANIELE BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3974ee7d35457310a6a1f9e79d7b66

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

per il giorno 23.03.2027 alle ore 12.20 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decino stanza n. 11), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43d1530f478b84
Firmato Da: DANIELE BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3974ee7d35457310a6a1f9e79d7b66

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII

autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio

Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43d1530f478b84
Firmato Da: DANIELE BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3974ee7d35457310a6a1f9e79d7b66

dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Genova, camera di consiglio del 22/10/2026.

Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati

Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi

Firmato Da: SDOGATI TOMMASO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b43d1530f478b84
Firmato Da: DANIELE BIANCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e3974ee7d35457310a6a1f9e79d7b66